



# *Aggiornamento normativo sui prodotti fitosanitari - 2019*

Floriano Mazzini – Servizio Fitosanitario

 Regione Emilia-Romagna



# Delibera della Giunta regionale n. 2051 del 03/12/2018

“Nuove linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Aggiornamento e sostituzione della propria deliberazione n. 541 del 18 aprile 2016.”

- usi extra-agricoli
- impieghi di prodotti nelle aree agricole adiacenti a quelle frequentate dalla popolazione



# Aree agricole adiacenti a quelle frequentate dalla popolazione

Principali novità:

- Aree per le quali è necessaria la segnalazione
- Cartelli
- Piste ciclabili
- Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole
- Tabella di conversione da frasi R a indicazioni di pericolo H



# Aree per le quali è necessaria la segnalazione

- ▶ Le aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari sono state integrate, in giallo quelle aggiunte rispetto alla precedente delibera:
  - ▶ cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici e confinanti con gli stessi, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie
  - ▶ sentieri natura
  - ▶ percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto
  - ▶ piste ciclabili
  - ▶ aree di sosta e/o dei parcheggi
  - ▶ parchi e giardini pubblici
  - ▶ campeggi
  - ▶ campi sportivi
  - ▶ aree ricreative




# Cartelli

- ▶ non vi sono vincoli specifici relativi alla forma ed al colore dei cartelli, caratteristiche minime:
  - ▶ materiale resistente agli urti e alle intemperie
  - ▶ collocazione ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone
  - ▶ sistemazione ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli
  - ▶ informazioni con caratteri chiaramente leggibili
  - ▶ misura idonea a contenere le informazioni
  - ▶ non confondibile con la cartellonistica stradale e/o della sicurezza sul lavoro



# Cartelli



- ▶ per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con il seguente contenuto: "Trattamento fitosanitario in corso"
- ▶ per le colture ortofrutticole e la vite: dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con il seguente contenuto: "Area soggetta a trattamenti fitosanitari nel periodo" (es. dal 15 marzo al 15 luglio).



# Piste ciclabili

- ▶ ad una distanza inferiore a 10 metri da piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e aree di sosta deve sempre essere segnalato il trattamento tramite il cartello “Trattamento fitosanitario in corso” prima di ogni trattamento. In pratica in queste situazioni non è possibile esporre il cartello fisso utilizzabile per le colture ortofrutticole e la vite.
- ▶ le piste ciclabili, i percorsi salute e le aree di sosta sono stati esclusi dal divieto di utilizzo dei prodotti più pericolosi ad una distanza inferiore di 30 metri.



## Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole

In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza è necessario che gli abitanti siano avvisati:

- ▶ almeno 24 ore prima
- ▶ con modalità dimostrabili (es. cartelli, comunicazione scritta, mail ecc..)

# Tabella di conversione da frasi R a indicazioni di pericolo H

## Tabella

Indicazioni di pericolo (frasi H) corrispondenti alle classificazioni "Tossico" e "Molto Tossico" e alle frasi di rischio R, previste per i prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in conformità ai requisiti del PAN. Le indicazioni fornite sono state prodotte dal Coordinamento Tecnico Scientifico (CTS) e allegate al verbale dell'incontro che si è tenuto a Roma il 5 giugno 2017.

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD		Classificazione secondo Regolamento n. 1272/2008 CLP	
R23	Tossico per inalazione	H330	Letale se inalato
		H331	Tossico se inalato
		H370	Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H371	Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H372	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H373	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R24	Tossico per contatto con la pelle	H310	Letale a contatto con la pelle
		H311	Tossico a contatto con la pelle
		H370	Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H371	Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è

			accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H372	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H373	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R25	Tossico per ingestione	H300	Letale se ingerito
		H301	Tossico se ingerito
		H370	Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H371	Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H372	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
		H373	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R26	Molto tossico per inalazione	H330	Letale se inalato
		H370	Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R27	Molto tossico per contatto con la pelle	H310	Letale a contatto con la pelle
		H370	Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R28	Molto tossico per ingestione	H300	Letale se ingerito
		H370	Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R40	Possibilità di effetti	H351	Sospettato di provocare il cancro

		cancerogeni-prove insufficienti		(viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R42	Può sensibilizzare per inalazione	provocare per	H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
R43	Può sensibilizzare per contatto con la pelle	provocare per	H317	Può provocare una reazione allergica della pelle
R60	Può ridurre la fertilità		H360F	Può nuocere alla fertilità (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R61	Può danneggiare i bambini non ancora nati		H360D	Può nuocere al feto (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R62	Possibile rischio di ridotta fertilità		H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R63	Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati		H361d	Sospettato di nuocere al feto (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R68	Possibilità di effetti irreversibili		H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)



# Aree extra-agricole

Novità:

- Precisazione glifosate
- Inserirle le aree archeologiche fra quelle nelle quali è obbligatorio l'avviso alla popolazione
- Preciso che la segnalazione è obbligatoria anche per i trattamenti endoterapici
- Puntualizzato che la notifica ad ASL, Comune ed ARPAE dei trattamenti che si intendono realizzare deve essere effettuata 10 giorni prima del trattamento "quando possibile"



# Uso del Glifosate in aree extra-agricole

In merito all'uso dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate, si riporta quanto definito nel Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 all'articolo 1:

- ▶ l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate è vietato nelle seguenti aree : parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie
- ▶ Secondo quanto definito nella nota del Ministero della Salute del 7 aprile 2017 n. 14132, le aree non espressamente citate sopra come ad esempio quelle cimiteriali ed archeologiche sono escluse dalla revoca dell'impiego



# Rame

- ▶ REGOLAMENTO (UE) 2018/1981 del 13 dicembre 2018 che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
- ▶ idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese, solfato di rame tribasico
- ▶ rinnovo per 7 anni fino al 31 dicembre 2025
- ▶ si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(4)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Composti di rame: idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305 ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602 ossido di rame N. CAS 1317-39-1 N. CIPAC 44.603 poltiglia bordolese N. CAS 8011-63-0 N. CIPAC 44.604 solfato di rame tribasico N. CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306	Idrossido di rame (II) Ossicloruro di rame Ossido di rame Non attribuito Non attribuito	≥ 573 g/kg ≥ 550 g/kg ≥ 820 g/kg ≥ 245 g/kg ≥ 490 g/kg Le seguenti impurezze non devono superare i livelli di seguito indicati: arsenico max. 0,1 mg/g Cu cadmio max. 0,1 mg/g Cu piombo max. 0,3 mg/g Cu nichel max. 1 mg/g Cu cobalto max. 3 mg/kg mercurio max. 5 mg/kg cromo max. 100 mg/kg antimonio max. 7 mg/kg	1° gennaio 2019	31 dicembre 2025	Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II. Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno; — alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto; — alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

<sup>(4)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



# Allegato I

- ▶ Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni
- ▶ Nella loro valutazione gli Stati membri prestano particolare attenzione:
  - ▶ alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi
  - ▶ alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto;
  - ▶ alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti.
- ▶ Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame



# Comunicato del Ministero della Salute

- ▶ Al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un'applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno), le imprese titolari di autorizzazione sono tenute a presentare un'etichetta che dovrà riportare la seguente frase:
- ▶ *“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno”*



# Comunicato del Ministero della Salute

- ▶ entro il 31 marzo 2019 dovranno essere presentate al Ministero le nuove etichette
  - ▶ i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale
- ▶ i prodotti fitosanitari per i quali entro il termine del 31 marzo 2019 non sarà presentata la nuova etichetta saranno revocati dal 1° aprile 2019:
  - ▶ la commercializzazione dei prodotti revocati è consentita fino al 30 settembre 2019
  - ▶ l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 31 marzo 2020
  - ▶ l'elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato nel sito del Ministero